MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione sup.
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0002682 - 27/02/2017 - USCITA
Titolario: 02.03.06

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore

Alla cortese attenzione
Rettore
Direttore Generale
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Università Statali
Loro Sedi

p.c.
Presidente della CRUI
Presidente del CODAU
CINECA

OGGETTO: Disposizioni in tema di Personale e reclutamento – anno 2017

Con la presente si forniscono le opportune indicazioni relativamente all'applicazione delle disposizioni della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) e del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. "Milleproroghe" la cui legge di conversione è di prossima pubblicazione) che hanno un impatto diretto sul personale e sulle regole di reclutamento dell'anno 2017.

1. Quadro normativo 2017

a) Turn over 2017

Si ricorda che l'ammontare dei Punti Organico di sistema da ripartire nell'anno 2017 sarà pari all'80% dei Punti Organico relativi alle cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2016. Come per l'anno 2016, il regime di attribuzione e utilizzo delle relative risorse dipenderà dagli indici di bilancio dell'ateneo[1]; si ricorda che le assunzioni di ricercatori di tipo a), pur continuando ad essere considerate tra le spese di personale, non comporteranno alcun addebito[2] di Punti Organico per gli atenei in regola con gli indici di sostenibilità del bilancio e, conseguentemente, le cessazioni delle stesse posizioni che ci saranno negli anni successivi non daranno luogo ad alcuna restituzione di Punti Organico. Saranno invece riassegnate le risorse derivanti dalle cessazioni di ricercatori di tipo a) che in passato avevano impegnato Punti Organico del *budget* di ateneo[3].

Nelle more delle verifiche relative agli indici di bilancio degli atenei e del Decreto di attribuzione dei Punti Organico 2017 è comunque consentito da subito procedere all'utilizzo, in aggiunta ai Punti Organico degli anni precedenti, del 50% dei Punti Organico derivanti dalle cessazioni di personale dell'anno 2016. Si evidenzia, infatti, che con la legge di bilancio 2017 il limite minimo di Punti Organico attribuibili ad ogni ateneo è stato incrementato dal 30% al 50%[4]. Al fine di procedere alla verifica delle cessazioni di personale dell'anno 2016, nell'ambito della procedura PROPER – Programmazione annuale del personale - è stata predisposta apposita sezione denominata "Cessazioni 2016" disponibile dal 28 febbraio p.v. Si invita a procedere alla verifica e validazione di tali informazioni entro il 20 marzo p.v..

Con l'occasione si segnala l'importanza di dare la massima priorità al completo utilizzo dei Punti Organico residui degli anni passati. In tale contesto si inquadra la proroga disposta dal decreto legge "Milleproroghe" 244/2016[5] relativa ai punti organico 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 il cui utilizzo dovrà in ogni caso essere conforme alle regole di assegnazione dei rispettivi anni.

b) Disposizione specifiche su Professori I fascia e Ricercatori tipologia b).

Si raccomanda di procedere con la massima tempestività all'utilizzo delle risorse attribuite con il D.I. 242/2016 (Piano straordinario Professori di I fascia) e con i DD.MM. 924/2015 e 78/2016 (Piani straordinari Ricercatori b)).

Nello specifico il Piano straordinario Professori di I fascia richiede che almeno il 20% delle risorse di Punti Organico attribuite sia destinato al reclutamento di soggetti esterni all'ateneo. Si ricorda al riguardo che l'articolo 1, comma 338, lettera a)[6] delle legge di bilancio 2017 ha modificato l'articolo 23, comma 4 della legge 240/10 e, indirettamente, l'articolo 18, comma 4 della stessa legge, chiarendo, in conformità con quanto da sempre sostenuto dallo scrivente Ministero, che concorrono al suddetto 20% anche le chiamate di coloro che precedentemente avevano solo un contratto di insegnamento con l'ateneo; con l'occasione si rende opportuno specificare che nell'ambito del 20% non possono invece essere considerati coloro che hanno prestato o prestano servizio presso l'ateneo in virtù di una convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 240/10. Nel caso di chiamata, a valere sulle risorse del piano straordinario di I fascia 2016, di un soggetto precedentemente in servizio presso altro ateneo, quest'ultimo mantiene integralmente le relative risorse che dovranno essere utilizzate entro il 2017 per il reclutamento di professori.

Relativamente alle risorse attribuite per i "Piani straordinari ricercatori b)" si ricorda la necessità di procedere con le assunzioni del personale entro e non oltre il 31 marzo p.v. Al riguardo si evidenzia che, mentre le risorse di cui al D.M. 924/2015 coprono l'arco temporale del contratto triennale, le risorse di cui al D.M. 78/2016 sono consolidabili e, in particolare, valgono come cofinanziamento ministeriale nel caso di chiamata del soggetto come professore di II fascia. Si conferma che l'assunzione come ricercatore di tipo b) di un candidato già in servizio presso l'ateneo come ricercatore di tipo a), viene contabilizzata come assunzione integralmente a carico del *budget* Punti Organico dello stesso Piano straordinario. Nell'anno 2017 si procederà quindi alla restituzione dell'intero *budget* resosi disponibile a seguito della cessazione, nel corso del 2016, del ricercatore di tipo a) per il quale l'ateneo aveva utilizzato appositi Punti Organico.

Al fine di verificare le assunzioni di professori di I fascia e di ricercatori di tipo b) nell'ambito delle risorse dei Piani straordinari, avvenute nell'anno 2016, nell'ambito della procedura PROPER – Verifiche sono state create due sezioni ("Piano Straordinario I fascia 2016" – "Piano straordinari Ricercatori b) 2015 – 2016") dove sarà possibile dal 3 marzo p.v. prendere visione delle assunzioni fatte nel corso del 2016 anche ai fini dell'eventuale riattribuzione dei Punti Organico secondo quanto sopra descritto.

Sempre con riferimento ai ricercatori di tipo b), l'art. 4, comma 3, del decreto legge "Milleproroghe" 244/2016[7] modificando quanto previsto dall'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale le Università possono procedere, in via eccezionale e con risorse a carico del proprio bilancio previo parere favorevole del dipartimento, alla proroga dei contratti da ricercatore di tipo b) per i titolari degli stessi che non hanno partecipato all'Abilitazione Scientifica Nazionale. La medesima disposizione ha altresì precisato, sopprimendo le parole "*delle tornate 2012 o 2013*", che i destinatari della disposizione sono anche i ricercatori di tipo b) che non hanno partecipato alla tornata di abilitazione 2016 – 2018 attualmente in corso, indetta con decreto direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016. Al riguardo si ritiene opportuno specificare che trattandosi di posti di ricercatore tipo b), per i quali l'ateneo aveva quindi già impegnato Punti Organico, non sarà necessario impiegare ulteriori PO ma solo farsi carico degli oneri stipendiali. Qualora siano interessati dall'applicazione della norma dei contratti di ricercatore tipo b) relativi al Programma Rita Levi Montalcini gli oneri relativi all'eventuale proroga saranno coperti dal Ministero a valere sul FFO 2017. Va altresì precisato che il concetto di partecipazione si concretizza con la pubblicazione del risultato dell'ASN (positivo o negativo) ottenuto dal candidato; si ritiene pertanto che i contratti di coloro che hanno presentato domanda e sono in attesa dei risultati dell'ASN possono essere prorogati.

Si coglie l'occasione per segnalare che con l'articolo 1, comma 338, lettera b)[8] della legge di bilancio 2017 è altresì stata sostituita la lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/10 nella parte in cui specifica i requisiti per l'ammissione alla procedure di ricercatore tipo b) che, alla luce della modifica, sono integrati dal possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nel SC di interesse o dal titolo di specializzazione medica.

Si ricorda infine che, relativamente al triennio 2015 – 2017, il numero di ricercatori di tipo b) assunti da ogni ateneo (con esclusione degli istituti ad ordinamento speciale) dovrà essere almeno pari al 50% delle

assunzioni di professori di I fascia. Tale percentuale tiene conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c-bis) del d.lgs 49/2012.

c) Mobilità Province e Croce Rossa

Con riferimento ai Punti Organico congelati negli anni 2015 e 2016 per essere destinati alla mobilità del personale delle Province e della Croce Rossa e a seguito dei recenti confronti con il Dipartimento della Funzione Pubblica, si comunica che gli stessi saranno gradualmente resi disponibili per gli atenei tenendo conto della conclusione delle procedure mobilità che al momento stanno interessando il personale della Croce Rossa a livello regionale. Sarà pertanto cura della scrivente Direzione inserire uno specifico avviso sul sito PROPER di ogni ateneo in relazione alla relativa comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per le Università che nel frattempo avessero proceduto all'utilizzo di Punti Organico per assunzioni di personale dalle Province o dalla Croce Rossa è stata predisposta apposita sezione nell'ambito della procedura PROPER – Programmazione annuale del personale – ASSUNZIONI – "PO congelati per Mobilità Provincie" disponibile dal 28 febbraio p.v. Si invita a procedere alla verifica e validazione di tali informazioni entro il 20 marzo p.v..

d) Altre novità relative all'anno 2017

In aggiunta a quanto sopra indicato, si segnalano altre importanti novità sul fronte degli strumenti di semplificazione amministrativa, di supporto e incentivazione del personale previste dalla legge di bilancio 2017. Nello specifico con l'articolo 1, comma 303[9], lettera a) è stato eliminato il controllo preventivo della Corte dei Conti su contratti di collaborazione coordinata e continuativa; con la lettera b) si è intervenuti eliminando i vincoli alle spese di formazione del personale TA attraverso una riduzione a monte del FFO. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 329[10] (che è intervenuto a modificare l'articolo 9 della Legge 240/10), sarà inoltre consentito incrementare il fondo per la premialità e attribuire specifici incentivi sia a valere sull'attività conto terzi, sia a valere su fondi derivanti da finanziamenti pubblici (es. progetti comunitari) che privati al personale docente e tecnico amministrativo che ha contribuito all'acquisizione dei finanziamenti.

2. Assunzioni del personale: Programmazione e verifiche anno 2016

Con riferimento alle verifiche previste dalla legge 240/10 e richiamando le note di pari oggetto degli anni precedenti si ricorda quanto segue:

a) la necessità di attenersi al rispetto della destinazione di almeno il 20% dei Punti Organico impiegati per il reclutamento dei Professori a soggetti esterni all'ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4 della Legge 240/10. Con riferimento all'anno 2017, si prenderà in considerazione il triennio 2014 – 2016 (1/1/2014 – 31/12/2016). Si precisa che non concorrono a determinare il valore della suddetta percentuale i Punti Organico attribuiti dal Ministero a titolo di cofinanziamento incentivante sulle chiamate dirette;

b) la necessità di attenersi al rispetto della destinazione di non più del 50% dei Punti Organico utilizzati per il reclutamento dei Professori ai sensi dell'articolo 24, comma 6 della Legge 240/10 per la chiamata di soggetti interni abilitati. Si ricorda che rispetto a tale disposizione il monitoraggio del Ministero è annuale ma la verifica sarà fatta al 31/12/2017. Al riguardo si segnala che in fase di conversione del decreto legge 244/2016 è stata prevista la possibilità di utilizzare la procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 6 fino al 31/12/2019;

c) la verifica di cui all'articolo 4, comma 2 lettere c e c-bis della legge 240/10; in linea con quanto già indicato dalla nota 1555 del 10/2/15, tale conteggio sarà finalizzato a verificare che nel periodo 2014 – 2016 (1/1/14 – 31/12/16) il numero di ricercatori di tipo b) reclutati sia almeno pari al 65% del numero

di professori di I fascia reclutati. Tale percentuale è fissata al 50% in caso di assenza di assunzioni di professori di I fascia nell'anno 2014.

Al fine di procedere alle verifiche al 31/12/16 relative alle assunzioni avvenute nel corso dell'anno e alla determinazione dei tre indici di Spesa (personale, indebitamento, sostenibilità economico finanziaria), nell'ambito della procedura PROPER, si invita a:

a) procedere entro il 20 marzo p.v., in caso di disponibilità residua di Punti Organico, alla conferma o alla rimodulazione delle programmazioni effettuate per gli anni 2014 e 2015;
b) inserire entro 10 aprile p.v., nell'apposita sezione "Monitoraggio – Indicatori 2016", le informazioni necessarie per il calcolo dei valori della Spesa di personale, Spesa di Indebitamento, Indicatore di sostenibilità economico-finanziaria; si sottolinea in particolare la rilevanza delle informazioni relative al fondo accessorio 2016, alla contribuzione studentesca e all'indebitamento di cui agli allegati "tasse 2016" e "indebitamento 2016" disponibili all'interno della procedura "omogenea redazione conti consuntivi " nella sezione selezione anni. Resta fermo quanto comunicato con nota 3096 dell'11 marzo 2015 per quanto riguarda le informazioni relative a finanziamenti esterni destinati al finanziamento di spese di personale (Convenzioni);
c) procedere entro il 20 marzo p.v. alla programmazione dei Punti Organico assegnati per l'anno 2016 utilizzabili fino al 31/12/2017;
d) procedere entro il 31 maggio p.v. alla verifica delle assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2016. Si precisa che la scrivente Direzione, nell'ambito di tale verifica, sta ultimando e renderà a breve noto il cofinanziamento in termini di Punti Organico riferito alla mobilità dei docenti e alle chiamate dirette di cui all'art. 5 del D.M. 335/2015 e alla mobilità dei docenti del D.M. 552/2016[11].

Distinti Saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Daniele Livon
Firmato digitalmente da LIVON DANIELE
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

[1] Nello specifico tenendo conto di quanto previsto dal D.P.C.M. 31 dicembre 2014: a) gli atenei che al 31/12/2016 riporteranno un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80% o un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore a 1, potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della legge 240/10 nel limite del 50% dei Punti Organico derivanti dalle cessazioni dell'anno 2016; b) gli atenei che al 31/12/2016 riporteranno un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80% e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria almeno pari a 1, potranno procedere ad assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 240/10 senza alcun impegno di Punti Organico e sarà loro attribuito, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), un contingente di Punti Organico pari al 50% dei Punti Organico derivanti dalle cessazioni dell'anno 2016 cui si aggiungeranno ulteriori Punti Organico derivanti dalla redistribuzione di quelli disponibili a livello nazionale; tale maggiorazione sarà proporzionale al valore degli indici di bilancio e alle cessazioni dell'anno 2016 e comunque i Punti Organico assegnati non potranno superare il 110% delle stesse.

[2] Rientrano in tale regime anche le proroghe biennali dei contratti di ricercatore tipo a) assunti su progetti di ricerca o su finanziamenti esterni che assicuravano la copertura del primo triennio.

[3] Nel caso di proroghe di contratti di ricercatore tipo a) assunti su Punti Organico di ateneo le eventuali disponibilità da cessazioni saranno comunque riassegnate all'ateneo solo al termine del contratto (compresa la proroga) del ricercatore.

[4] 303. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:
a) omissis
b) omissis
c) all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

[5] Articolo 1, commi 5 e 7.
5. All'articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

[6] 338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 314 a 337 del presente articolo, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;

[7] All'articolo 1, comma 10 octies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.

[8] 338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 314 a 337 del presente articolo, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) omissis
b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri».

[9] 303. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:
a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
b) all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12, quarto periodo, le parole: «dalle università e» sono sostituite dalle seguenti: «dalle università nonché a quella effettuata» e, al comma 13, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle università». Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in termini di minori entrate per lo Stato con riferimento a quanto previsto dal periodo precedente, lo stanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 12 milioni di euro;

[10] 329. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: «In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati».

[11] Per le chiamate dirette sarà necessario attendere le autorizzazioni/assunzioni ancora in corso nell'anno 2017.